



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

59/2015

Aprile/16/2015 (*)

Napoli 29 Aprile 2015

L'INPS, con la circolare n. 75 del 10 aprile 2015, rende noto che con Decreto del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2014 è stata confermata per l'anno 2014, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.

Con la suddetta circolare si riepiloga la normativa che regola la materia, nonché l'insieme delle modalità operative.

Come noto, con il **decreto del 5 dicembre 2014**, assunto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha confermato anche per l'anno 2014, nella misura dell'11,50 %, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.**

Con la circolare n. 75 del 10 aprile 2015, l'INPS fornisce le indicazioni operative per l'ammissione ed il godimento del regime agevolato comunicando altresì che **il beneficio può essere fruito entro il 16 giugno 2015**, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.

Di seguito una disamina del contenuto della circolare in esame.

CARATTERISTICHE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

Il beneficio consiste in una riduzione nella misura dell'11,5% dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e **si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana.**

E' escluso quindi per i lavoratori a tempo parziale e non è cumulabile con altre specifiche agevolazioni contributive godute ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991).

E' richiesto, inoltre, che **i datori di lavoro beneficiari, devono:**

- ***essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;***
- ***non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.***

Si osserva, inoltre, che l'agevolazione:

- ***competete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014;***
- ***non trova applicazione sul contributo previsto dall'articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2014, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria[1];***
- ***è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.***

AZIENDE AVENTI DIRITTO AL BENEFICIO

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavori classificati:

- ***nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305;***
- ***nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305;***
- ***nei codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.***

Si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto, sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco

2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

MODALITA' OPERATIVE

Le istanze di richiesta dell'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2014 (periodo che va da gennaio a dicembre 2014) **devono essere inviate esclusivamente in via telematica** avvalendosi del modulo **"Rid-Edil"**, disponibile all'interno del **cassetto previdenziale aziende** del sito internet dell'Inps, **nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione"**.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo. Se l'esito sarà positivo, la posizione contributiva del datore di lavoro sarà aggiornata al fine di consentire il godimento del beneficio attribuendo il codice autorizzazione **7N**. L'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto.

Il beneficio può essere fruito entro il 16 giugno 2015, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015. Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2014, va esposto il codice causale "L207", che si riferisce al recupero di arretrati, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Il codice causale "L206", nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>, che si riferisce al beneficio corrente, non può viceversa essere esposto.

La circolare indica altresì la modalità di compilazione del modello UniEmens tenendo conto anche di alcuni casi particolari come di seguito indicato:

➤ **matricole sospese o cessate:** il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l'istanza avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla presente circolare (allegato n. 2); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice "7N" relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

➤ **operai non più in forza:** i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice "NFOR", che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l'azienda.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC